



## COMUNE di SAVONA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</b>
--

N. DETERMINA	DATA
274	18/01/2019

**OGGETTO: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI TERMINI DI CUI AI COMMI 3 E 5 DELL'ART.20 DPR 380/2001 PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN APPLICAZIONE DEL COMMA 7 DEL MEDESIMO ART.20.**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**Decisione:**

Vengono definiti i criteri per la determinazione dei termini di cui ai commi 3 e 5 dell'Art. 20 DPR 380/2001 per il rilascio del Permesso di Costruire in applicazione del comma 7 del medesimo Art.20.

I termini di cui ai commi 3 e 5 dell'Art. 20 del DPR 380 sono raddoppiati nel caso in cui si configuri almeno uno dei seguenti casi:

- a) interventi di:
  - nuova costruzione di singoli edifici e/o sostituzione edilizia, anche in forza di leggi speciali/norme derogatorie
  - ampliamenti che comportino incremento sia della superficie che del volume;
  - interventi di nuova costruzione di più edifici e/o di ristrutturazione urbanistica;
  - interventi in attuazione di SUA/PUO;
  
- b) nel caso sia prevista la stipula di un atto o di una convenzione e/o per interventi che comportino la necessità di soddisfacimento degli standard urbanistici;

- c) procedimenti che prevedono a qualsiasi titolo l'espressione di parere o approvazione da parte del Consiglio comunale o della Giunta comunale ivi compresi i permessi in deroga di cui all'Art.14 DPR 380/2001;
- d) procedimenti che prevedono l'acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta di competenza comunale (lavori pubblici, ambiente, polizia municipale, commercio, legale, ecc)

### **Motivazioni:**

L'art. 20 comma 7 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. attribuisce al Comune la facoltà di procedere al raddoppio dei termini per la richiesta di integrazioni e per la formulazione della proposta di provvedimento, in ragione della complessità del progetto.

Si ritiene opportuno stabilire delle casistiche al fine di consentire una organica applicazione di tale disposizione.

Fuori dai casi previsti dall'Art.14 della L.241/90, qualora il Comune non debba procedere alla convocazione della conferenza di servizi, nel qual caso si fa riferimento al procedimento indicato dagli artt. 14 e seguenti, occorre tener conto che:

- il Comune di Savona è dotato dell'organo consultivo della Commissione edilizia e il Regolamento Edilizio prevede all'Art. 3.4 comma 6 che la Commissione si esprima sulle richieste di permesso di costruire; pertanto l'esame delle pratiche da parte della CE comporta un passaggio procedurale aggiuntivo;
- il rilascio del titolo è spesso subordinato all'acquisizione di pareri interni o di autorizzazioni di competenza comunale;
- il rilascio del titolo è spesso subordinato alla stipula di atti di impegno/atti di vincolo/convenzioni previsti dal PUC e/o dalle normative vigenti, che richiedono la stipula di atti notarili e/o l'approvazione da parte della Giunta Comunale e talvolta del Consiglio Comunale.
- I progetti degli interventi di nuova costruzione/ampliamento sono comunque da considerarsi generalmente più complessi, in particolare qualora comportino la necessità di soddisfacimento di standard urbanistici.

Gli adempimenti sopra esemplificati comportano generalmente una maggiore complessità progettuale e copiosità della documentazione, talchè le attività istruttorie risultano essere più complesse e articolate e necessitano talvolta della redazione di più atti intermedi come ad esempio le bozze di deliberazione.

Si ritiene pertanto che la complessità progettuale e/o procedurale associata agli interventi richiesti possa essere individuata in una serie di elementi come sopra elencati.

### **Effetti e modalità di attuazione:**

I criteri di cui sopra si applicano a far data dal presente provvedimento. Sarà data informazione nella comunicazione di avvio del procedimento circa l'applicazione dei tempi normali o maggiorati.

## **NOTE**

---

L'Art.31 della L.R.16/2008 disciplinava il procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire fino alla sua abrogazione con la L.R. 15/2017 a far data dal 30/06/2017, rimanendo demandata la disciplina della materia alla sola legge nazionale, ovvero il DPR 380/2001;

il citato Art.31 contemplava i casi di presenza di vincoli, di competenza comunale, per il quali era previsto il differimento della decorrenza dei termini per l'istruttoria a far data dall'acquisizione del suddetto parere o autorizzazione, ivi compresa quella in materia paesaggistica.

L'Art. 20 comma 7 del DPR 380/2001 nella sua attuale formulazione è stato introdotto con la legge 164/2014 Art.17;

L'Art.20 del DPR 380 non contempla la necessità di acquisizione di pareri di competenza comunale o altri adempimenti funzionali alla conclusione del procedimento, né la necessità di atti intermedi come ad esempio l'approvazione delle convenzioni.

Da ciò consegue l'esigenza di fissare i criteri per l'applicazione dei tempi maggiorati per la conclusione dei procedimenti in ragione della maggior complessità istruttoria derivante dai casi individuati.

## **NORMATIVA**

D.P.R. 380/01  
L.R. 16/2008 - L.R.15/2017

Savona, 18/01/2019

IL DIRIGENTE  
Dott.  
MACARIO GIOVANNA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 274 sottoscritto digitalmente da MACARIO GIOVANNA il 18/01/2019 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.